



Città di Piedimonte Matese

Provincia di Caserta

Ufficio del Sindaco

ORDINANZA SINDACALE N. 13 DEL 19/06/2020

EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19; RIAPERTURA MERCATI SETTIMANALI, CON PRESCRIZIONI.

IL SINDACO

VISTO l'art. 50 del vigente Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con Decreto Legislativo n. 267 del 18 Agosto 2000, il quale prevede che, *in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale;*

VISTO l'art. 33 della Legge 23 Dicembre 1978, n. 833, *Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale*, in materia di funzioni di igiene e sanità pubblica;

VISTI:

- la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale e' stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto-legge n. 19 del 2020 ad eccezione dell'art. 3, comma 6-bis, e dell'art. 4;
- il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e in particolare gli articoli 1 e 2, comma 1;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante «Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'8 marzo 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 9 marzo 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 64 dell'11 marzo 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 22 marzo 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° aprile 2020, recante «Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 2 aprile 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 aprile 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 dell'11 aprile 2020;

- l'ordinanza del Ministro della salute 20 marzo 2020, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 73 del 20 marzo 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 aprile 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 108 del 27 aprile 2020;

CONSIDERATO CHE, per quanto attestato nel Comunicato del Ministero della Giustizia pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale - n. 112 del 02 maggio 2020:

- il decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, recante: «Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 53 del 2 marzo 2020;
- il decreto-legge 8 marzo 2020, n. 11, recante: «Misure straordinarie ed urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria.», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - Edizione Straordinaria n. 60 dell'8 marzo 2020;
- il decreto-legge 9 marzo 2020, n. 14, recante: «Disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio sanitario nazionale in relazione all'emergenza COVID-19.», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - Edizione Straordinaria n. 62 del 9 marzo 2020,

sono stati abrogati dall'art. 1, comma 2, della legge 24 aprile 2020, n. 27, riguardante la: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini per l'adozione di decreti legislativi.» e che, ai sensi del medesimo art. 1, comma 2, della legge 24 aprile 2020, n. 27, pubblicata nel Supplemento ordinario n. 16/L alla Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 110 del 29 aprile 2020, «Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dei medesimi decreti-legge 2 marzo 2020, n. 9, 8 marzo 2020, n. 11, e 9 marzo 2020, n. 14.»

PRESO ATTO CHE:

- con Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale della Campania n. 45 del 08/05/2020 è stata *consentita la ripresa delle attività mercatali, nei limiti previsti dalla vigente disciplina statale – e quindi limitatamente alle attività dirette alla vendita di generi alimentari- nel rispetto delle prescrizioni di cui al documento recante le Linee guida sulle misure di sicurezza per la riapertura dei mercati di generi alimentari, allegato alla presente Ordinanza per formarne parte integrante e sostanziale;*
- con Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale della Campania n. 48 del 17/05/2020, è stato disposto: *1.1. Sull'intero territorio regionale: d) resta consentito l'esercizio delle attività mercatali, limitatamente a quelle di vendita di generi alimentari, nel rispetto delle prescrizioni di cui alle Linee guida sulle misure di sicurezza per la riapertura dei mercati di generi alimentari, allegate all'Ordinanza n.45 dell'8 maggio 2020 e relative misure attuative, nelle more della relativa integrazione ed aggiornamento. Le attività relative alle categorie merceologiche diverse da quelle sopra indicate restano sospese fino al 20 maggio 2020, nelle more dell'integrazione ed aggiornamento delle Linee guida di cui al periodo precedente, a cura dell'Unità di Crisi regionale cui all'uopo si dà mandato, di concerto con l'ANCI e sentite le categorie interessate;*
- con Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale della Campania n. 49 del 20/05/2020 è stata consentita, con decorrenza dal 20/05/2020, la ripresa delle attività dei mercati, anche per settori merceologici non alimentari, col rispetto delle indicazioni dell'allegato 2 alla Ordinanza medesima;

DATO ATTO CHE, con specifici avvisi, il termine di riapertura è stato posticipato, a tutto il 23 Maggio c.a.;

PRECISATO CHE la presente Ordinanza è adottata in conformità e nei limiti di quanto consentito dall'art. 3, comma II, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», che prevede che *I Sindaci non possono adottare, a pena di inefficacia, ordinanze contingibili e urgenti dirette a fronteggiare l'emergenza in contrasto con le misure statali, né eccedendo i limiti di oggetto cui al comma 1.*

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241, recante *Nuove norme in materia di procedimento amministrativo*, artt. 21 bis, 21 ter e 21 quater;

VISTO il «Piano di emergenza e di evacuazione “MERCATO SETTIMANALE” Anno 2020” all'uopo predisposto dall'Ufficio Tecnico – Settore Lavori e Servizi Pubblici che si allega alla presente Ordinanza facendo parte integrante e sostanziale;

LETTO l'art. 19 del vigente Statuto Comunale;

A TUTELA della salute pubblica;

ORDINA

1. **Con decorrenza 20 Giugno 2020, il mercato del sabato (località Sepicciano) ed il 22 giugno per quello del lunedì sono ripristinati, con le seguenti prescrizioni:**
 - **l'attività di vendita si terrà dalle ore 08.00 alle ore 13.00;**

- è fatto obbligo di attenersi alle indicazioni tutte dell'allegato alla Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale della Campania n. 49 del 20/05/2020;
2. Fermo quanto di cui sopra, il Comando di Polizia Locale è abilitato ad adottare ulteriori e specifiche indicazioni per lo svolgimento delle attività di vendita in sicurezza, anche disponendo per la diversa disposizione degli esercenti.
 3. Qualora si verificano assembramenti e, in ogni caso, a richiesta delle Forze di Polizia o dell'Autorità Sanitaria, si provvede all'immediata chiusura delle zone interessate dal mercato.
 4. La revoca delle predette disposizioni sarà disposta con successiva ordinanza, in seguito al superamento della fase di emergenza.
 5. Nel caso di violazione della presente ordinanza si provvede a norma di quanto previsto dall'art. 4 del D.L. 25 marzo 2020, n. 19.

DISPONE

La Polizia Locale e le Forze dell'Ordine sono incaricate di dare esecuzione alla presente Ordinanza. In caso di mancata ottemperanza alla presente ordinanza il Comune, oltre ad avviare le necessarie azioni verso i responsabili, provvederà in danno e a totale carico dei soggetti responsabili alla esecuzione delle operazioni ordinate, dando nel contempo comunicazione all'Autorità Giudiziaria e ad ogni altra competente Autorità. La presente ordinanza vale quale formale messa in mora dei soggetti indicati ai fini del risarcimento di ogni danno.

DISPONE ALTRESÌ CHE

copia della presente sia pubblicata all'albo pretorio comunale nonché sia trasmessa:

- Al Comando di Polizia Locale.
- Al Sig. Prefetto della Provincia di Caserta;
- Al Sig. Questore della Provincia di Caserta;
- Al Comando Stazione Carabinieri di Piedimonte Matese;
- Al Presidente della Giunta Regionale della Campania;
- All'A.S.L., Dipartimento di Prevenzione e U.O.P.C. di Piedimonte Matese;
- agli Operatori Commerciali;

INFORMA

- **Autorità cui è possibile ricorrere contro il presente provvedimento:**

A norma dell'articolo 3, comma 4, della legge 7 Agosto 1990, n.241, si comunica che avverso il presente provvedimento in applicazione del D. Lgs. 2 Luglio 2010, n. 104 *Codice del Processo Amministrativo*, potrà essere proposto ricorso entro 60 giorni dalla notifica o dalla pubblicazione all'albo pretorio on line, al Tribunale Amministrativo Regionale competente, ovvero, in applicazione del D.P.R. 24 Novembre 1971, n.1199, potrà essere proposto ricorso straordinario al Capo dello Stato, per motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla notifica o dalla pubblicazione all'albo pretorio on line.

Dalla residenza comunale, lì 19.06.2020



Il Sindaco
(Dr. Luigi Di Lorenzo)